

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso la società cooperativa agricola Latteria Soresina proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TMB030200010/2009, emesso ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73 - con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, a seguito di processo verbale di constatazione del 29/10/2007, riprendeva a tassazione ai fini Ires costi indetraibili per € 1.603.477,73 e rideterminava il valore della produzione netta ai fini Irap disconoscendo la natura contrattuale di sconti di fine anno per complessive € 36.832,50, accertando maggiori imposte Ires ed Irap per l'anno 2004 per € 560.313,00, oltre interessi e sanzioni - e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.

Secondo l'Ufficio la cooperativa, la cui attività ordinaria è finalizzata al conseguimento del fine mutualistico, avrebbe illegittimamente tenuto conto, nella determinazione del prezzo del latte fatturato dai soci, di ricavi non riconducibili all'attività mutualistica - in quanto connessi ad operazioni di natura straordinaria (plusvalenze derivanti da cessione di ramo d'azienda e da dismissioni di beni strumentali) o relativi ad attività estranee (ricavi derivanti da affitti di immobili industriali e da cessioni di immobili civili) - che avrebbero dovuto assumere rilevanza autonoma ai fini fiscali. In particolare, sostiene l'Ufficio, ogni singola cooperativa agricola che realizza proventi derivanti da attività mutualistiche e non, deve rilevare distintamente l'utile (margine) dell'attività nella quale confluiscono i beni conferiti dai soci, dall'eventuale utile (margine) derivante dalle altre attività od operazioni di natura straordinaria, il quale ultimo non può essere distribuito ai soci quale corrispettivo della prestazione effettuata dal socio. Ne consegue, nel caso di specie, che gli utili derivanti dallo svolgimento di attività estranee sia alla rivendita del latte o dei prodotti ottenuti dalla sua lavorazione, sia alla vendita dei suini allevati, non potevano essere considerati nell'ambito della remunerazione del latte ai soci produttori, ma avrebbero dovuto essere ripartiti tra i soci in proporzione ai rispettivi apporti alla società (non coincidenti con i rispettivi conferimenti di latte).

Di contro, la contribuente sosteneva che tutte le componenti di reddito non ammesse in deduzione nell'avviso di accertamento rivestivano il carattere di mutualità e di ordinaria gestione, in quanto riferite ad operazioni inscindibilmente legate all'attività mutualistica sia sul piano patrimoniale che economico, mentre con riferimento all'ulteriore rilievo ai fini Irap, relativo agli sconti premio di fine anno, la ricorrente evidenziava che detti sconti non potevano essere considerati finanziari in quanto frutto di una pattuizione contrattuale.

Con sentenza n. 359/41/10, depositata in data 12/11/10, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio. Riteneva la Commissione che le operazioni oggetto di ripresa dovessero essere classificate con riferimento all'interesse economico e all'oggetto della cooperativa (core business), a nulla rilevando la natura di plusvalenza, sì che devono farsi rientrare nella logica di determinazione dei costi - ricavi di periodo dell'attività propria sia i proventi da dismissione dei cespiti ammortizzabili impiegati nel processo produttivo, sia i proventi da alienazione di altri fattori comunque connessi con l'attività della cooperativa - ovvero in essa impiegati in passato ed ora non più necessari o funzionali quale ad esempio le abitazioni civili precedentemente in uso ai dipendenti della cooperativa - mentre in ordine alla cessione del ramo di azienda il collegamento con l'attività mutualistica veniva individuato nella necessità di saturare le capacità reddituale agraria dei terreni dei soci

cooperativisti a danno dell'allevamento vaccino finalizzato alla produzione lattiera casearia che era e restava il centro di attività prevalente della cooperativa.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'Ufficio, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione: a) Nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla componente di ripresa relativa ai fitti attivi; b) Nullità della sentenza per assoluta infondatezza e genericità della motivazione in ordine alle componenti costituite dalla cessione di beni strumentali e di immobili adibiti a civili abitazioni; c) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dei principi in materia di onere della prova in ordine all'inerenza all'attività mutualistica della cessione del ramo di azienda; d) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 5 D.lgs 446/97 in relazione alla natura degli sconti concessi ai clienti

L'Ufficio concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva la società cooperativa agricola Latteria Soresina, depositando le proprie controdeduzioni in data 23/3/2011, chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza pubblica del 14/10/11 l'appello veniva deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Con il primo motivo di ricorso, l'Ufficio lamenta omessa pronuncia in relazione alla ripresa di € 36.327,05 relativa ai fitti attivi di fabbricati relativi all'allevamento di suini.

Sebbene la legittimità di tale ripresa non sia stata presa espressamente in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata, è evidente che, avendo ricompreso tra le componenti del prezzo del latte tutte le plusvalenze realizzate perché derivanti da una gestione ordinaria della cooperativa (in quanto riconducibili all'interesse economico e all'oggetto della stessa) la Commissione Provinciale ha inteso implicitamente riconoscere tra dette componenti anche i fitti attivi derivanti dall'occasionale locazione di alcuni immobili strumentali non utilizzati nell'anno dalla cooperativa stessa.

Sulla natura strumentale dei predetti immobili in relazione alle finalità e alla gestione mutualistica della cooperativa di trasformazione del latte non possono esservi dubbi, posto che l'attività di allevamento di suini è tradizionalmente connessa a quella di produzione dei formaggi (per l'utilizzo del siero per l'alimentazione del bestiame) ed è testualmente indicata tra quelle agricole nello statuto della cooperativa.

Passando al secondo motivo di ricorso, relativo alla genericità della motivazione con la quale i giudici di primo grado avrebbero affermato la legittimità delle riprese per € 46.192,28 (quale plusvalenza relativa alla cessione di cespiti ammortizzabili), e per € 219.176,97 (quale plusvalenza derivante dalla vendita di abitazioni civili), la sentenza deve essere confermata, essendo stata dimostrata dalla ricorrente la natura non speculativa delle operazioni contestate, rientranti nella gestione ordinaria della cooperativa, in quanto consistenti in una normale dismissione di cespiti funzionalmente legati all'azienda al fine di adeguare la dimensione della gestione alle esigenze economiche e finanziarie dell'azienda stessa, nel rispetto della mutualità e della unitarietà di gestione

Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dei principi in materia di onere della prova in ordine all'inerenza all'attività mutualistica della cessione del ramo di azienda (la quale non sarebbe stata dimostrata dalla contribuente), i giudici di primo grado hanno

correttamente motivato, con condivisibile argomentazione, la ragione per la quale l'operazione di vendita del ramo di azienda costituito dall'allevamento dei suini è stata ritenuta inerente all'attività mutualistica, dovendosi considerare la cessione all'interno dell'economicità complessiva di una operazione di aggregazione tra due cooperative di trasformazione del latte e non già come finalizzata unicamente alla realizzazione di una plusvalenza, considerata altresì la mancanza di un intervento finanziario dei soci e il collegamento con l'attività tipica della cooperativa.

In ordine al quarto motivo di ricorso, la asserita natura finanziaria degli sconti premio di fine anno non è stata provata dall'Ufficio, il quale da un lato non si è peritato di contestare la ricostruzione del meccanismo degli sconti offerta dal contribuente - la quale deve pertanto ritenersi pacifica - da altro lato non ha neppure chiesto che venissero prodotti e documentati in giudizio i contratti che prevedevano, da parte dei clienti, l'emissione di note di addebito in percentuale sul fatturato in caso di rispetto dei termini di pagamento; sicché, dovendosi dare per acquisita la circostanza secondo cui gli sconti venivano praticati ai clienti a fronte del puntuale pagamento alle scadenze pattuite, appare evidente, considerata anche l'assenza della prova di una modifica dei termini di adempimento stabiliti contrattualmente, la valenza premiale del beneficio accordato, al quale risulta estranea qualsiasi finalità di finanziamento. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione, Conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate